

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	1° settembre 2016	SANITÀ E SOCIALITÀ / ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 25 gennaio 2016 presentata nella forma elaborata da Sabrina Aldi e cofirmatari "Modifica dell'art. 14 della Costituzione cantonale per una maggiore protezione degli animali"

L'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare elaborata di Sabrina Aldi e cofirmatari chiede una modifica della Costituzione cantonale (Cost. TI) allo scopo di favorire una maggiore protezione degli animali. Più precisamente essa propone di introdurre nella Cost. TI una nuova lettera l) all'art. 14 cpv. 1, concernente gli obiettivi sociali, del seguente tenore:

«¹Il Cantone provvede affinché [...]: l) la protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità sia garantita. A questo proposito adotta le misure di ordine giudiziario necessarie».

Tale richiesta parte dal presupposto che nel corso degli ultimi anni *«l'atteggiamento verso il mondo animale è notevolmente migliorato e sempre più persone considerano gli animali esseri dotati di sensibilità»*; ne fa stato l'aumento del numero di animali da compagnia (in Ticino i cani erano oltre 28'000 nel 2015). Tale convinzione *«è condivisa da gran parte dei cittadini. Purtroppo, ancora troppo spesso alcuni esseri umani dimostrano particolare crudeltà nei confronti del mondo animale compiendo dei veri e propri atti criminali»*.

L'ordinamento giuridico si è solo parzialmente adattato a questa visione introducendo in differenti leggi un nuovo concetto giuridico, in cui l'animale non è più visto come un semplice oggetto; tuttavia nessuna normativa attuale, né a livello federale¹ né sul piano cantonale², considera esplicitamente gli animali come esseri dotati di sensibilità. Da qui la necessità di ancorare una tutela in una legge superiore e di fare in modo che questo principio diventi un obiettivo sociale a livello cantonale.

Sabrina Aldi, nel suo atto parlamentare, specifica giustamente, con un'argomentazione che merita di essere ripresa nella sua globalità, che nell'attuale Cost. TI non vi sono *«disposizioni che vanno nella direzione della tutela degli animali. L'art. 14 enuncia gli obiettivi sociali del Cantone il quale provvede, tra le altre cose, alla protezione dell'ambiente naturale. Manca, tuttavia, una protezione specifica degli animali garantita a livello costituzionale, non più come parte dell'ambiente, ma come esseri viventi dotati di sensibilità e in quanto tali meritevoli di una tutela particolare»*.

¹ [Legge federale sulla protezione degli animali](#) (16.12.2005) e [Ordinanza federale sulla protezione degli animali](#) (23.4.2008).

² [Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali](#) (10.2.1987) e [Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione degli animali](#) (30.6.1987).

Secondo l'iniziativista, l'introduzione di un articolo a livello costituzionale permetterebbe di porre un principio, fondamentale, in linea con la sensibilità della popolazione; sarebbe insomma «*un forte messaggio*» quello di «*innalzare a rango di legge superiore un principio importante: gli animali non sono oggetti e non sono neanche semplicemente parte dell'ambiente*». A suo avviso, la tutela degli animali dovrebbe quindi «*partire da questa fondamentale premessa*», con l'obiettivo finale di «*permettere anche una coordinazione a livello cantonale volta a una maggiore difesa dal profilo legale*».

LE RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione concorda con le argomentazioni apportate da Sabrina Aldi nel suo atto parlamentare che, vale la pena ricordare, è stato sottoscritto da deputati provenienti da praticamente tutte le aree politiche che compongono il Gran Consiglio, segnale che questo tema è oggetto di una grande sensibilità politica a livello orizzontale.

A titolo di premessa, si rileva con una certa sorpresa – trattandosi di una modifica costituzionale – che il Consiglio di Stato non ha reputato opportuno comunicare, entro il termine perentorio di due mesi (art. 102 cpv 3 LGC) dalla presentazione dell'iniziativa parlamentare elaborata, la sua intenzione di prendere posizione in merito all'oggetto. La Commissione ha comunque deciso, a larga maggioranza, di procedere con l'esame di quest'ultimo, avvisando il Governo in tal senso.

L'interpretazione basata sulla tradizione del diritto romano, secondo cui l'animale è una cosa o una proprietà mobiliare ai sensi dei diritti reali (cfr. art. 713 CC), non corrisponde più al sentire generale odierno. A seguito delle iniziative parlamentari Loeb e Sandoz³, il rispetto degli animali si è concretizzato in un [nuovo articolo di principio sugli animali](#) (in particolare l'[art. 641a](#) del Codice civile svizzero, in vigore dal 1° aprile 2003), secondo il quale gli animali non sono cose e possono essere trattati come tali soltanto se non esistono disposizioni contrarie. Con questo nuovo articolo di principio – che ha comportato modifiche nel Codice penale, nel Codice civile, nel Codice delle obbligazioni e nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento – il Consiglio federale ha voluto espressamente riconoscere che «*l'atteggiamento di fondo della popolazione nei confronti degli animali è cambiato e che essi rappresentano un oggetto giuridico speciale*» (parere⁴ del Consiglio federale del 20 settembre 1999 circa il rapporto del 18 maggio 1999 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sulle iniziative parlamentari Loeb e Sandoz).

Il riconoscimento giuridico del carattere senziente degli animali non implica di per sé il riconoscimento della soggettività degli animali, ma rappresenta sicuramente un passo avanti verso una migliore tutela degli animali. La Svizzera in questo ambito è all'avanguardia grazie appunto all'approvazione nel 2002 da parte delle Camere federali di un articolo di principio sugli animali.

L'[art. 80](#) della Costituzione federale, intitolato "Protezione degli animali", declina tale protezione nei vari settori, dalla detenzione e cura degli animali, all'utilizzazione e al commercio per finire all'uccisione; l'art. 104 in ambito di agricoltura promuove le forme di produzione rispettose degli animali; l'art 120 si occupa di ingegneria genetica in ambito non umano e impone di tener conto della dignità della creatura.

³ Iniziative parlamentari "[L'animale, essere vivente](#)" (François Loeb, 24.8.1992) e "[Animali vertebrati. Disposizioni particolari](#)" (Suzette Sandoz, 16.12.1993).

⁴ <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/1999/8453.pdf>.

La Legge federale sulla protezione degli animali e l'Ordinanza sulla protezione degli animali disciplinano a livello federale il trattamento, la detenzione, l'utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia), al fine di tutelare la dignità e il benessere degli animali.

Come anticipato, la Costituzione ticinese include tra gli obiettivi sociali del cantone la protezione dell'ambiente naturale (art. 14 cpv. 1 lett. i Cost TI). Manca, tuttavia, una protezione specifica degli animali garantita a livello costituzionale, non più come parte dell'ambiente, ma come esseri viventi dotati di sensibilità e in quanto tali meritevoli di una tutela particolare.

Nelle discussioni in sede di Commissione è stato ritenuto che tra le possibili collocazioni del principio della protezione giuridica degli animali, quella indicata dall'iniziativa parlamentare elaborata – vale a dire l'art. 14 della Cost. TI, che concerne gli obiettivi sociali, subito dopo il cpv. 1 lett. i che riguarda la protezione dell'ambiente – sia la più opportuna dal profilo della sistematica. Inoltre la Commissione ha ritenuto all'unanimità, e con il consenso dell'iniziativista, di stralciare la frase conclusiva della nuova lettera l) dell'art. 14 Cost. TI – «A questo proposito adotta le misure di ordine giudiziario necessarie» – , in quanto si tratta di una conseguenza automatica che non necessita di essere precisata.

L'Ordinanza sulla protezione degli animali distingue secondo lo stato di addomesticamento o il tipo di utilizzo degli animali. La protezione giuridica degli animali oggetto dell'iniziativa e prevista dalla futura lettera l) dell'art. 14 cpv. 1 Cost. TI andrà di conseguenza declinata secondo che si tratti di animali domestici o selvatici, animali da reddito, da compagnia o da laboratorio.

La protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità può essere interpretata come un'evoluzione, rispecchiata dal sentire comune della nostra società, rispetto alla protezione dell'ambiente naturale, protetto in quanto tale e preservato per le generazioni future.



La crescente e migliore considerazione dei diritti e del benessere degli animali, che siano di compagnia ma anche da reddito o selvatici, ci porta a ritenere che – sebbene non possiamo considerare gli animali dei soggetti giuridici a tutto tondo – sia corretto e opportuno proteggerli a livello di obiettivo sociale.

Considerato quanto esposto, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio ad accogliere, con la modifica commissionale proposta, l'iniziativa parlamentare elaborata di Sabrina Aldi e cofirmatari "Per una maggiore protezione degli animali" e, di conseguenza, ad approvare l'annesso progetto di modifica parziale della Cost. TI che introduce la seguente nuova lettera l) all'art. 14 cpv. 1 concernente gli obiettivi sociali del Cantone:

«¹Il Cantone provvede affinché [...]: l) la protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità sia garantita. A questo proposito adotta le misure di ordine giudiziario necessarie».

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Tamara Merlo, relatrice

Agustoni - Aldi - Bacchetta-Cattori - Bignasca -

Celio - Censi - Ducry - Durisch - Galeazzi -

Gianella - Ortelli - Pedrazzini - Ramsauer - Viscardi

Progetto di

Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 25 gennaio 2016 presentata nella forma elaborata da Sabrina Aldi e cofirmatari;
- visto il rapporto 1° settembre 2016 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. I (nuova)

¹Il Cantone provvede affinché:

- l) la protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità sia garantita.

II.

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.